

Domande frequenti – FAQ

Quali sono le caratteristiche che devono avere le imprese beneficiarie?

Si definiscono costituite da giovani, donne o disoccupati di lunga durata:

- a) le imprese individuali il cui titolare sia in età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, donne o disoccupati di lunga durata ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- b) le società di persone, di capitali e cooperative che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, donne o disoccupati di lunga durata. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/o giovani e/o disoccupati di lunga durata presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute.

Quali caratteristiche devono avere i soggetti per poter beneficiare del contributo?

Si definiscono giovani coloro che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora compiuto il 36esimo anno di età.

Si definiscono disoccupati di lunga durata i soggetti che hanno un'anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più un giorno.

Quali sono i requisiti che devono possedere le imprese beneficiarie?

- a) svolgere un'attività industriale o artigianale, individuata con uno dei codici ATECO elencati nell'allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 353/2023;
- b) essere regolarmente iscritte, anche se in stato "inattivo", al Registro imprese così come risultante da visura camerale;
- c) avere la sede operativa o un'unità locale in Valle d'Aosta;
- d) risultare in stato "attivo" al Registro imprese prima dell'erogazione del contributo;
- e) restare attive e mantenere la sede operativa o un'unità locale in Valle d'Aosta, come risultante dal Registro imprese, per almeno tre anni dall'ultima tra la data di acquisto del bene o la data di ultimazione dell'iniziativa, salvo i casi di forza maggiore che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività del beneficiario e per le imprese individuali, anche i casi di decesso e malattia certificata;
- f) essere in possesso di un business plan.

Cosa si intende per nuova impresa?

Si definiscono nuove imprese quelle iscritte al Registro imprese da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di contributo. Tra le nuove imprese rientrano i casi di cessione d'azienda o ramo d'azienda (avvenuta non oltre 2 anni prima della data di presentazione della domanda), con esclusione delle operazioni effettuate tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi e tra società i cui soci siano legati al soggetto richiedente il contributo dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio.

Come posso fare per predisporre il business plan?

Il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione mette a disposizione un servizio di consulenza finalizzato allo sviluppo dell'idea progettuale, al trasferimento delle principali conoscenze per l'avvio dell'iniziativa imprenditoriale e all'elaborazione del relativo business plan.

I soggetti che intendano avvalersi del suddetto servizio possono presentare domanda all'Ufficio imprese del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito istituzionale della Regione, al seguente link: <https://lavoro.regione.vda.it/imprese/sportello-imprese>

Come deve procedere chi non vuole avvalersi del servizio di tutoraggio per la predisposizione del business plan?

E' possibile predisporre autonomamente il business plan, il quale, tuttavia, deve comunque contenere le caratteristiche indicate nelle disposizioni applicative (art. 5 dell'allegato 1 alla DGR 353/2023).

Quali caratteristiche deve avere il business plan?

Il business plan deve contenere:

- a) la sintesi del progetto imprenditoriale;
- b) una sezione descrittiva dove viene presentata l'idea e il modello di business;
- c) il profilo dell'aspirante imprenditore;
- d) la struttura dell'impresa e la relativa organizzazione;
- e) la descrizione dei prodotti e dei servizi offerti e la compatibilità con il mercato di riferimento;
- f) l'analisi di mercato e il piano di marketing;
- g) una sezione economico finanziaria con la previsione e l'analisi dei ricavi, la previsione e l'analisi dei costi con dettaglio dei costi fissi, variabili e del margine di contribuzione, la previsione degli investimenti, il fabbisogno finanziario e le risorse necessarie (copertura finanziaria), l'analisi dell'equilibrio economico finanziario, il conto economico e il piano finanziario con situazione finanziaria previsionale al termine del primo anno di esercizio e a regime.

Cosa si intende per unità locale?

Si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile a contributo, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di beni e alla realizzazione di servizi materiali e immateriali e di opere inerenti all'attività economica effettivamente svolta dall'impresa comprovata dal codice ATECO risultante dal Registro imprese.

Sono ammesse a contributo le sole iniziative di investimento concernenti sedi operative o unità locali ubicate nel territorio della Valle d'Aosta.

Sono ritenute ammissibili solo le spese sostenute dal giorno successivo alla data di comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte della Struttura regionale competente, inoltrata tramite PEC.

Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale.

Quando è possibile iniziare ad acquistare i beni/servizi o avviare i lavori?

Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento contenente il Codice Unico di Progetto da parte della struttura regionale competente, inoltrata tramite PEC. Tutti i documenti (ordini di acquisto, fatture e giustificativi di pagamento) devono avere una data successiva a quella di comunicazione del CUP e riportare il CUP.

Nel caso di **realizzazione di opere e lavori** si precisa che la documentazione propedeutica all'avvio dei lavori (es. SCIA ...), ove necessaria in base alla normativa vigente, dovrà essere presentata agli uffici competenti dal giorno successivo a quello della comunicazione del CUP.

Quali spese sono escluse dal contributo?

- a) acquisto di beni immobili;
- b) acquisto di beni usati o di beni rigenerati, salvo nel caso di cessione d'azienda o ramo d'azienda;
- c) spese di avviamento, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- d) materiali di consumo e scorte;
- e) beni d'arte o antichi, opere d'arte e articoli di decorazione;
- f) complementi d'arredo (quali ad esempio tendaggi da interni, lampadari, tappeti etc...);
- g) acquisto di automezzi a Km 0;
- h) acquisto di smart-phone e tablet;
- i) spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
- j) prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o le commesse interne;
- k) spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (leasing);
- l) oneri per spese e commissioni bancarie;
- m) spese riferite all'IVA e a qualsiasi altro onere di natura fiscale;
- n) acquisti di beni o spese di consulenza effettuate tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi;
- o) acquisti di beni o spese di consulenza effettuate tra una società ed i suoi soci, fra società composte dagli stessi soci o fra società collegate tra loro;
- p) progetti che prevedono consulenze continuative o periodiche, oppure connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- q) veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, come previsto dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- r) autoveicoli con caratteristiche differenti da quelle riportate all'art. 6 comma 5 lett. b) della DGR 353/2023;
- s) le spese relative a fatture, preventivi di spesa, ordini di acquisto e computi metrici-estimativi o documenti a essi equipollenti il cui importo sia inferiore a euro 1.000, al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale.

Entro quanto si deve concludere l'iniziativa?

Entro 2 anni dalla data di concessione del contributo.

Come pagare l'imposta di bollo?

Al fine di perfezionare l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00, gli utenti assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo devono effettuare il pagamento attraverso la funzionalità denominata "Imposta di Bollo SOLO su Istanze" resa disponibile sulla Piattaforma Regionale dei

Pagamenti integrata PagoPA, sul sito regionale, nella sezione “Pagamenti on line”, cliccando “Regione Autonoma Valle d’Aosta” nella “tipologia enti” del menu.

Occorre indicare come causale: “*Domanda di contributo ai sensi della l.r. 31/2022*”.

Una volta effettuato il pagamento, il richiedente dovrà inserire nella domanda il codice IUV indicato nella ricevuta telematica, come evidenziato nell’esempio in calce, di avvenuto pagamento (RT), che la Piattaforma avrà inviato alla casella e-mail indicata dall’utente al momento del pagamento stesso.

OPERAZIONE COMPLETATA

Il pagamento è stato preso in carico. La quietanza verrà inviata per posta elettronica a seguito della notifica dell’esito positivo della transazione da parte del Prestatore del Servizio di Pagamento utilizzato per il pagamento.

Stampa questa pagina o prendi nota dello IUV o del numero di transazione

Data 18.08.2020

Ora 15:30:22

ID transazione: 2636327a-9fa8-48c5-8fdf-d1a26bf54f68

Codice IUV (RF162946..)

E-Mail

Bollettino n° 1 - Imposta di bollo SOLO su Istanze / Droit de timbre sur demandes uniquement

Il contributo può essere cumulato con altri aiuti?

I contributi possono essere cumulati con i mutui a tasso agevolato di cui all’articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), nonché con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese ammissibili, fermo restando il divieto del doppio finanziamento, nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

I contributi a fondo perduto in “de minimis” destinati ai soggetti di cui all’articolo 1, sono cumulabili, ai sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, par. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. I contributi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Qual è l’inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato?

I contributi sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti in regime “de minimis”.

I contributi a fondo perduto in “de minimis” sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352, in data 24 dicembre 2013. Per aiuto in regime “de minimis” si intende un aiuto ottenuto con l’espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa, intesa nel senso di “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, non abbia ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, aiuti soggetti alla stessa regola “de minimis” (compreso quello oggetto dell’aiuto presente), per un importo globale superiore ai massimali previsti, fermo restando che

l'esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa medesima.

I contributi a fondo perduto in "de minimis" sono cumulabili ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri Regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e a 100.000 euro concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Gli aiuti possono essere concessi alle imprese in difficoltà.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA). Inoltre, per la concessione di tali aiuti, si terrà conto anche degli aiuti concessi alle imprese ricadenti nel perimetro di "impresa unica" relativo al richiedente.

Nel caso in cui, in sede di calcolo dell'importo del contributo, risulti il superamento dei massimali previsti, l'importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del pertinente plafond ancora disponibile.

Quali documenti devo produrre ai fini dell'erogazione del contributo?

L'erogazione del contributo, a cura della Struttura regionale competente, avviene, previa realizzazione dell'iniziativa e presentazione della documentazione di spesa sulla base dell'ammontare degli interventi definitivamente effettuati e documentati, e, in ogni caso, previa verifica dell'essere in stato "attivo" nel Registro imprese. Occorre inoltre allegare la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, unitamente agli estremi del conto corrente bancario, intestato al beneficiario, sul quale sarà versato l'importo del contributo, come da modello presente sul sito regionale.

La documentazione fiscale attestante le spese di investimento consiste nella fattura elettronica (o documento equipollente) intestata al beneficiario comprensiva di codice CUP, corredata da documenti elencati nella tabella sottostante, comprovanti l'avvenuto pagamento e la descrizione dei beni acquistati. La documentazione deve essere conservata dal richiedente per un periodo di cinque anni.

Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria (obbligatoria) da allegare
Bonifico bancario/postale (anche tramite <i>home banking</i>)	<ol style="list-style-type: none">1) ricevuta di bonifico in stato eseguito (non semplice ordine di bonifico) oppure:2) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:<ul style="list-style-type: none">• l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'impresa beneficiaria;• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;

Carta di credito (intestata al beneficiario)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'impresa beneficiaria; • addebito delle operazioni; 2) estratto conto della carta di credito
Carta di debito (intestata al beneficiario)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'impresa beneficiaria; • addebito delle operazioni.
Acquisti on-line	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'impresa beneficiaria; • addebito delle operazioni; 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.

Non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.

I conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati devono essere intestati al soggetto beneficiario, salvo i casi di pagamento effettuato per il tramite di soggetti terzi (ad es. credito al consumo) per i quali è necessario presentare tutta la documentazione relativa al finanziamento (quali la dichiarazione liberatoria del fornitore attestante le modalità dell'avvenuto pagamento e il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti).

Inoltre, per gli investimenti inerenti lavori e opere edili finalizzati alla realizzazione, ampliamento, ammodernamento di beni immobili si richiede la seguente documentazione (ove necessaria):

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che attesti la conformità del progetto concessionato al progetto allegato alla domanda di contributo;
- presentazione del titolo abilitativo contenente gli estremi di attestazione dell'avvenuta presentazione dello stesso all'amministrazione competente;
- certificato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di inizio e di ultimazione lavori o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che attesti la data di inizio e di fine dei lavori;
- presentazione della richiesta del certificato di agibilità;
- certificazioni e collaudi.

Nel caso di locazione di immobili di proprietà regionale, occorre presentare la documentazione che attesti il regolare pagamento dei relativi canoni.

Cosa si intende per data di ultimazione dell'iniziativa?

Si intende la data di fine lavori, qualora presente. In assenza di tale data, si considera la data dell'ultima fattura.

In quali casi viene revocato il contributo?

La revoca dei contributi, anche parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, è disposta con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente qualora l'impresa:

- a) fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
- b) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1 della "Legge" relativamente al mantenimento della destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo e alla non alienazione o cessione separatamente dell'azienda per un periodo di tre anni decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa;
- c) non porti a termine le iniziative programmate entro due anni dalla data di concessione del contributo;
- d) trasferisca l'attività o ceda le quote sociali nei primi tre anni di attività; i contributi non sono revocati qualora l'attività o le relative quote siano cedute ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della "Legge", che continuino l'esercizio dell'impresa o la sede operativa traferita sia sempre nel territorio della Regione;
- e) attui l'iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo;
- f) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.

La revoca ai sensi delle lettere a), d) comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di avvenuta restituzione.

La revoca ai sensi delle lettere b), c), e) è disposta in misura parziale ed è proporzionale:

- nell'ipotesi b) al periodo durante il quale non è rispettato il vincolo di destinazione produttiva e il divieto di alienazione o cessione separatamente dall'azienda;
- nelle ipotesi c) ed e) all'importo dell'investimento non realizzato.

L'importo così determinato è maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di avvenuta restituzione.

In caso di revoca ai sensi della lettera f), l'importo da revocare è limitato al contributo concesso.

Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire senza ulteriori interessi, oltre agli interessi legali dovuti, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca, fatta salva l'ipotesi di rateizzazione di cui al precedente paragrafo.